



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO
ED EQUA RIPARAZIONE"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale

In data 9 gennaio 2024 la I Commissione Consiliare Permanente in sede referente ha preso in esame il progetto di Legge "Disposizioni in materia di durata ragionevole del processo ed equa riparazione" (presentato dalla Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia), assegnato alla Commissione ut supra, in occasione della valutazione, da parte del Consiglio Grande e Generale nella seduta tenutasi dal 20 al 24 febbraio 2023. Il Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia, Massimo Andrea Ugolini, ha dato inizio alla seduta, illustrando in maniera dettagliata il progetto di Legge.

Durante l'esame del progetto di Legge i Commissari di minoranza hanno richiesto delucidazioni circa il numero dei casi e delle domande presentate alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e quale sia stato l'impatto economico che hanno avuto queste istanze sul bilancio dello Stato.

I Commissari hanno tuttavia evidenziato come tale Legge sia una prima risposta ai ricorsi presentati e una garanzia per i cittadini.

E' stato rilevato che nell'ambito dei procedimenti di separazione il termine massimo dei sei anni è eccessivo e sfavorevole al coniuge economicamente più debole e quindi ai principi fondamentali dichiarati nel nostro ordinamento Sammarinese.

In sede di replica il Segretario di Stato Ugolini, ha affermato con convinzione che eventuali tempistiche processuali necessariamente lunghe possono determinare un notevole numero di istanze per irragionevole durata del processo di cui all'articolo 6 CEDU, istanze queste lesive dell'immagine della Repubblica di San Marino. Il Segretario Ugolini precisa inoltre che alle controversie in materia di famiglia e violenza, secondo le disposizioni del Magistrato Dirigente, viene garantita priorità.

La Legge in questione, responsabilizzando magistrati e avvocati, può limitare sia la caduta in prescrizione sia la conseguente presentazione di istanze alla CEDU.

Il Segretario di Stato ha altresì aggiunto che, con l'ausilio dell'Avvocatura dello Stato, riferirà circa il numero delle istanze presentate in materia di irragionevole durata del processo.

Al termine del dibattito generale si è proceduto con l'esame dell'articolato e degli emendamenti modificativi presentati unicamente dal Governo.

La Legge presa in considerazione vuole offrire concreta attuazione al principio di ragionevole durata del processo, così come sancito dalla Dichiarazione dei diritti e dei



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

principi fondamentali dell'ordinamento giuridico sammarinese art. 15, comma terzo e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6 paragrafo 1, che recita infatti: *"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta"*.

L'emanazione di questa Legge che garantisce una tutela effettiva sia al termine di durata ragionevole dei procedimenti, sia – in caso di sua violazione – al diritto all'equa riparazione, prevedendo un meccanismo che consenta a tutti di avvalersi dei diritti e delle libertà della Convenzione, si compone di n.13 articoli di cui le specifiche si riportano di seguito:

L'articolo 1, pone in capo allo Stato l'obbligo generale di adottare rimedi effettivi per assicurare la ragionevole durata del processo e, in capo alla parte, il dovere di esperire i rimedi preventivi alla violazione della ragionevole durata.

Soltanto le parti che, pur avendo esperito i rimedi preventivi, abbiano subito un irragionevole ritardo nella definizione del procedimento che li riguarda, avranno diritto ad un'equa riparazione. Infatti, l'esperimento di detti rimedi è condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione. In questo modo il progetto contempera, da un lato, il diritto delle parti alla ragionevole durata e dall'altro l'effettiva intenzione delle stesse ad avvalersi di detto diritto con comportamenti processuali diligenti.

I rimedi preventivi variano a seconda della tipologia del rito. Nei processi penali e amministrativi il rimedio preventivo consiste in un'istanza di accelerazione – da parte, nel primo caso, dell'imputato o della parte civile e nel secondo caso del ricorrente o del controinteressato – proponibile almeno sei mesi prima che siano decorsi termini di ragionevole durata. Per quanto attiene ai giudizi civili, invece, l'adempimento atto a garantire la ragionevole durata è duplice: alle parti spetta proporre istanza di accelerazione; mentre il Giudice – in parziale mitigazione del principio dispositivo – adotta officiosamente, sentite le parti, ogni provvedimento necessario all'effettiva accelerazione del processo, anche in deroga alle ordinarie scadenze temporali del rito. Disposizione comune a tutte le tipologie di rito è quella prescritta al comma 6: il Giudice che riceve l'istanza di accelerazione deve darne tempestiva comunicazione al Magistrato Dirigente, il quale ha potere di sorveglianza, e altresì di provvedere all'effettiva accelerazione del processo nel rispetto dei termini previsti dalla presente Legge.

L'articolo 2, oltre a dichiarare l'inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all' articolo 1, individua, nel comma 3, i termini di ragionevole

RSX



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

durata, nei singoli gradi, per i giudizi civili, penali e amministrativi. Viene introdotta altresì una deroga generale per effetto della quale si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni per i giudizi civili e penali e a tre anni per i giudizi amministrativi. Inoltre, il Giudice è chiamato a decidere circa il rispetto della ragionevole durata, valutando la complessità del caso, l'oggetto del procedimento e il comportamento delle parti, del giudice, di ogni soggetto chiamato a concorrere e a contribuire nella definizione del giudizio. Infine, ai fini del computo della ragionevole durata, si individuano sei casi in cui il computo della ragionevole durata è sospeso.

Nell'articolo 3, sono individuate le modalità di determinazione dell'indennizzo. Si precisa che nel comma 2 l'indennizzo può essere riconosciuto una volta sola; nel comma 3 il Giudice opera nel più ampio potere discrezionale; il comma 4 esclude che possa essere concessa riparazione in alcune ipotesi che sottintendono un comportamento scorretto delle parti in giudizio; nel comma 5 benché venga data facoltà all'imputato di fornire prova contraria, esclude la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata qualora sia intervenuta con riguardo all'imputato, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Nel comma 6 la misura dell'indennizzo non può essere superiore al valore della causa e nel caso sia inferiore, a quello del diritto accertato dal Giudice.

L'articolo 4, fissa le modalità con cui si formula e si decide la domanda di equa riparazione. La domanda, da depositarsi in Cancelleria civile, deve essere diretta al Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati e proposta nei confronti dell'Eccellentissima Camera, a cui deve essere notificata a cura dell'istante. La proposta di legge fissa in modo chiaro i termini entro cui provvedere alla domanda, che può essere proposta sia a giudizio esaurito che in pendenza di giudizio. Se la domanda è accolta, si procede alla determinazione dell'indennizzo; in caso di rigetto, invece, è preclusa la riproposizione della domanda.

L'articolo 5, consente di proporre reclamo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il reclamo deve essere depositato in Cancelleria civile e diretto al Giudice d'Appello che individuato a rotazione secondo i principi stabiliti dal Magistrato Dirigente. È altresì facoltà del Giudice d'Appello, su richiesta della parte opposta, concedere i termini dei quindici giorni correnti per integrare il contraddittorio.

L'articolo 6 prevede che le sentenze definitive in materia di ragionevole durata, annualmente siano trasmesse alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

Nell'articolo 7, il Giudice, quando la domanda è dichiarata irricevibile, inammissibile, o manifestamente infondata, può condannare la parte proponente, al pagamento di una somma a titolo di spese di giustizia.

Gli articoli 8-9-10, introducono meccanismi atti a temperare la rigorosa informazione del processo civile al principio dispositivo. Questi articoli modificano ed integrano la Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche in materia di "Disposizioni in materia di procedura civile e penale".

L'articolo 11 pone in capo dei singoli Giudici il dovere di provvedere annualmente ad una verifica dei propri carichi di lavoro, questo per consentire di rilevare eventuali pericoli di irragionevoli ritardi e di adottare quindi ogni provvedimento necessario all'effettiva accelerazione del processo; il Magistrato Dirigente vigila sull'effettivo adempimento di tale obbligo.

L'articolo 12 stabilisce le disposizioni transitorie nello specifico che entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge coloro i quali abbiano tempestivamente presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo per la violazione della ragionevole durata del processo possono presentare domanda di equa riparazione, qualora non sia intervenuta una decisione sulla irricevibilità da parte della stessa Corte.

Inoltre, il comma terzo precisa che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Giudici provvedono alla prima verifica dei carichi di lavoro, effettuando l'inventario dei procedimenti nei quali sia ravvisabile un irragionevole ritardo. Alla scadenza del suddetto termine, i Giudici comunicano alle parti l'accertato ritardo, sollecitando la celere prosecuzione del giudizio. I provvedimenti officiosi vengono adottati alla scadenza del termine concesso alle parti con il sollecito.

L'articolo 13 fissa l'entrata in vigore della Legge.

Al termine dell'esame dell'articolato e degli emendamenti presentati, si è proceduto alle dichiarazioni di voto.

La Legge è stata approvata con 9 voti favorevoli, 5 astensioni e 1 non votante.

Si ringrazia il Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia, Massimo Ugolini unitamente a tutti i Commissari per il lavoro profuso e per la volontà di approvare una Legge che ha il pregio di aver introdotto nel nostro ordinamento un procedimento finalizzato a porre rimedio alla irragionevole durata dei processi fissando delle precise scansioni temporali, prevedendo un'equa riparazione dei danni patrimoniali e non, onde assicurare il principio di protezione dei diritti dei cittadini.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

Un sistema di giustizia efficiente e meditato costituisce un indispensabile caposaldo per ogni Stato di diritto che intenda assicurare, ai propri cittadini, l'effettivo riconoscimento delle loro prerogative mediante la predisposizione di un facile accesso alle procedure e l'ottenimento tempestivo di una giusta ed equa pronuncia.

Al termine sono stati designati per la stesura della Relazione, il Commissario Paola Barbara Gozi come relatore di maggioranza, il Commissario Iro Belluzzi, come relatore di minoranza.

Il Relatore di Maggioranza
Consigliere Paola Barbara Gozi

